

6.1.2 L'accesso generalizzato : indicazioni operative su esclusioni e limiti

A seguito dell'approvazione del d.lgs. 97/2016, è stato introdotto nell'ordinamento italiano, con decorrenza dal 23 dicembre 2016, l'istituto dell'accesso civico generalizzato. Rovesciando la precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, la libertà di accedere ai dati e ai documenti è divenuta centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il *Freedom of Information Act* (FOIA), ove la regola generale è la trasparenza e la riservatezza e il segreto costituiscono delle eccezioni.

Il diritto di accesso civico generalizzato è disciplinato dall'art. 5 del d.lgs. 33/2013 come diritto a titolarità diffusa, potendo essere attivato “da chiunque” e non essendo sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente. A ciò si aggiunge che l'istanza “non richiede motivazione”. In altri termini, tale nuova tipologia di accesso civico risponde all'interesse dell'ordinamento di assicurare ai cittadini, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridiche soggettive, un accesso a dati, documenti e informazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguitamento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

L'accesso generalizzato incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013 e, dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 *bis*, co. 3). Proprio ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti, il legislatore ha conferito all'ANAC il compito di adottare linee guida recanti indicazioni operative, d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali e sentita la Conferenza unificata (art. 5-*bis*, co. 6).

In attuazione del disposto normativo, con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'Autorità ha adottato le “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013”. Il documento ha ottenuto l'intesa del Garante e il parere favorevole della Conferenza unificata, condizionato, tuttavia, all'accoglimento di alcune osservazioni proposte e alla costituzione di un Tavolo di confronto, al fine di poter meglio declinare le modalità operative all'organizzazione e alle funzioni delle amministrazioni regionali. Il documento ha altresì recepito le osservazioni formulate dagli enti territoriali.

Come previsto dalla normativa, l'attenzione dell'Autorità è stata rivolta sostanzialmente a individuare le esclusioni e i limiti dell'accesso generalizzato, solo enumerati dal legislatore, e dalla cui configurazione dipende l'effettivo ambito di operatività dell'accesso generalizzato.

Tuttavia, considerata la notevole innovatività della disciplina e tenuto conto che il d.lgs. 33/2013 non abroga le altre tipologie di accesso presenti nel nostro ordinamento – accesso agli atti, ex l. 241/1990 e accesso civico “semplice” – le linee guida hanno fornito anche primi indirizzi per orientare le amministrazioni a interpretare il rapporto tra i diversi istituti.

In particolare, è stata sottolineata l'importanza di mantenere distinti l'accesso generalizzato e l'accesso agli atti, per calibrare i diversi interessi in gioco, allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso tra tali interessi. Tale bilanciamento, infatti, è ben diverso nel caso dell'accesso 241/1990, dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati pertinenti, da quello dell'accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire un accesso meno in profondità (se del caso, in relazione all'operatività dei limiti) ma più esteso, avendo presente che l'accesso in questo caso comporta, di fatto, una larga conoscibilità (e diffusione) di dati, documenti e informazioni.

Con riguardo alla definizione delle esclusioni dall'accesso civico generalizzato e dei limiti a esso applicabili, sono stati forniti elementi per meglio definire i contenuti delle eccezioni assolute previste dall'art. 5-*bis*, co. 3. Esso rinvia ai casi di segreto di Stato e agli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti. In particolare, sono state riportate, a titolo esemplificativo, alcune disposizioni che prevedono espressamente casi di segreto di stato o di divieto di accesso o divulgazioni in presenza dei quali l'accesso generalizzato è escluso sulla base di una valutazione preventiva e generale, ovvero consentita secondo particolari condizioni, modalità e/o limiti, per tutelare interessi prioritari e fondamentali.

Rispetto alla ricorrenza delle eccezioni relative o qualificate all'accesso civico generalizzato, previste nei co. 1 e 2 dell'art. 5-*bis* del d.lgs. 33/2013, le linee guida hanno evidenziato che gli interessi pubblici e privati ivi elencati richiedono una attenta attività valutativa da parte delle amministrazioni con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento. L'amministrazione, cioè, è tenuta a verificare se l'ostensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore. Stante la difficoltà di condurre tale valutazione, sono state fornite alcune prime indicazioni per supportare le amministrazioni nell'identificazione degli interessi pubblici e privati considerati dall'art. 5-*bis*,

co. 1 e 2. Le linee guida emanate nel 2016 costituiscono una prima individuazione delle esclusioni e dei limiti all'accesso generalizzato elencati e rinviano ad un atto di aggiornamento, da adottarsi entro un anno, sempre d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali, da predisporre a seguito di un monitoraggio sulle decisioni assunte dalle amministrazioni sulle richieste di accesso generalizzato. A tal fine l'Autorità, anche secondo quanto richiesto nel parere espresso dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome già richiamato, ha istituito nel febbraio 2017 un tavolo di confronto con le Regioni e gli enti territoriali e selezionato un campione di amministrazioni - Ministeri, Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni - per realizzare detto monitoraggio.

L'Autorità ha, inoltre, raccomandato di compiere una raccolta organizzata delle richieste di accesso, "cd. registro degli accessi", che è auspicabile le amministrazioni pubblichino sui propri siti. Oltre ad essere funzionale per il monitoraggio, la pubblicazione del registro degli accessi può risultare utile alle amministrazioni che in questo modo rendono noto su quali documenti, dati o informazioni è stato consentito l'accesso in una logica di semplificazione delle attività.

6.2 L'attività di vigilanza

L'Autorità, come meglio illustrato nel paragrafo 6.1.1, ha adottato, con delibera n. 1310/2016, le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs.33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016". Alla luce delle disposizioni transitorie dettate al comma 1 dell'art. 42 del d.lgs. 97/2016, che prevedono l'adeguamento alle modifiche introdotte dallo stesso decreto, da parte dei soggetti coinvolti, entro il 23 dicembre 2016, l'attività di vigilanza sull'attuazione delle linee guida è stata rinviata al 31 gennaio 2017, in coincidenza con l'adozione dei PTPCT. È, quindi, proseguita l'attività di vigilanza sugli obblighi di trasparenza non modificati dalle nuove disposizioni, ivi compresi gli obblighi di cui all'art. 14, del d.lgs. 33/2013 riferiti allo Stato, alle Regioni e agli enti locali e quelli di cui all'art. 22, co. 2, del medesimo decreto.

Pertanto, la vigilanza d'ufficio si è svolta sulla base di delibere di programmazione annuale o su richiesta del Consiglio e di altri uffici dell'Autorità, nonché su segnalazioni motivate di chiunque ne abbia avuto interesse, ivi incluse associazioni od organizzazioni rappresentative di interessi collettivi o diffusi, anche mediante la piattaforma *web* "Campagna Trasparenza", vigente per tutto il primo semestre del 2016.

All'inizio del secondo semestre 2016 è stato disabilitato l'applicativo *on line* “Campagna trasparenza”, ideato sulla base delle indicazioni contenute nella delibera 50/2013, per necessità di adeguamento del sistema alle nuove disposizioni normative previste.

I *report* di rendicontazione degli esiti dell'attività di vigilanza in materia di trasparenza, d'ufficio e su segnalazione, sono periodicamente pubblicati nel sito istituzionale dell'Autorità, nella sezione Attività/Trasparenza/Vigilanza.

All'attività di vigilanza in materia di trasparenza si è affiancata un'attività sanzionatoria svolta ai sensi dell'art. 47 del d.lgs. 33/2013. Al riguardo, si precisa che, prima della modifica apportata alla citata norma dall'art. 38 del d.lgs. 97/2016, l'ANAC era il soggetto competente ad avviare il solo procedimento di contestazione della violazione ai fini del pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16, l. 689/1981, mentre l'irrogazione della sanzione definitiva, in caso di mancato pagamento, era rimessa alla competenza del Prefetto. Successivamente, la competenza per l'intero procedimento sanzionatorio è stata attribuita *ex lege* all'Autorità.

Nel periodo 2016 – 1[^] trimestre 2017 sono state esaminate dall'Autorità e riscontrate oltre 700 segnalazioni di diversa natura. Dall'esame di tali richieste è scaturita anche l'attivazione 211 procedimenti di vigilanza, di cui 54 avviati d'ufficio e 157 da segnalazioni.

Le ulteriori segnalazioni, pervenute anche attraverso il canale di “Campagna Trasparenza” sono state archiviate in ragione della loro attinenza ed impatto non rilevante sul tema della trasparenza.

Con riferimento ai procedimenti sanzionatori avviati nel periodo considerato, sono state attivate 42 richieste di informazioni, dalle quali sono derivate 67 comunicazioni di avvio del procedimento per i casi di mancata o incompleta comunicazione dei dati reddituali e patrimoniali da parte dei titolari di incarico politico.

I risultati dell'attività di vigilanza, avviata sugli obblighi di pubblicazione, confermano un significativo livello di adeguamento da parte delle amministrazioni, fermo restando che permangono alcune difficoltà per i comuni di ridotte dimensioni, per i quali il PNA 2016 ha suggerito alcune semplificazioni. Nella tabella 6.2 sono rappresentate le tipologie delle amministrazioni oggetto di maggiori segnalazioni.

Tabella 6.1 Procedimenti avviati

Tipologia dei procedimenti avviati	2016	1° trimestre 2017	1 gennaio 2016 – 31 marzo 2017
Procedimenti di vigilanza			
Procedimenti avviati d'ufficio	50	4	54
Procedimenti avviati su segnalazione	143	14	157
Procedimenti sanzionatori			
Comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti di titolari di incarichi politici (art. 47 co.1 del d.lgs. 33/2013)	59	8	67
Totale procedimenti di vigilanza	193	18	211
Totale procedimenti sanzionatori	59	8	67
Totale procedimenti in materia di trasparenza	252	26	278

Tabella 6.2 Amministrazioni vigilate su segnalazione

Tipologia della amministrazioni vigilate	Numero	%
Comuni	83	53,55%
Camere di Commercio	13	8,39%
Società in controllo pubblico	10	6,45%
Ordini e collegi professionali	9	5,81%
Regioni	8	5,16%
Aziende ed enti del SSN	6	3,87%
Enti pubblici regionali	4	2,58%
Ministeri	4	2,58%
Scuole	3	1,94%
Enti di diritto pubblico non territoriali	3	1,94%
Enti pubblici locali	3	1,94%
Enti pubblici nazionali	3	1,94%
Altri enti di diritto privato in controllo pubblico	1	0,65%
Società a partecipazione pubblica non di controllo	2	1,29%
Università	1	0,65%
Autorità portuali	1	0,65%
Totale	155	100%

6.2.1 La vigilanza d'ufficio

Vigilanza sulla pubblicazione delle attestazioni OIV

L'Autorità individua annualmente, con propria delibera, gli obblighi di trasparenza e integrità oggetto di attestazione da parte dell'Organismo di valutazione indipendente (OIV) e procede, successivamente, alla verifica formale e sostanziale dell'avvenuta pubblicazione limitatamente a un campione di amministrazioni.

Con delibera n. 43/2016 è stato richiesto agli OIV, o altre strutture con funzioni analoghe, di attestare, al 31 gennaio 2016, l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi, quali informazioni e dati sull'organizzazione, i consulenti e i collaboratori, gli enti controllati, i bandi di gara e i contratti, gli interventi straordinari e di emergenza. Inoltre è stato chiesto di pubblicare l'attestazione sui siti entro il 29 febbraio 2016.

Nel primo semestre 2016 l'Autorità ha effettuato 7 cicli di vigilanza relativamente a diversi comparti di enti. Nello specifico, l'esame delle attestazioni ha riguardato complessivamente 217 enti e gli esiti delle verifiche sono stati pubblicati, con specifico *report* di rendicontazione, sul sito *web* dell'Autorità. È stato esaminato il contenuto delle griglie di rilevazione al 31 gennaio 2016 (allegato 2 della delibera 43/2016), pubblicate nei siti *web* degli enti vigilati, accertando il giudizio di valore espresso dagli OIV nei campi del foglio 1 “pubblicazione” e “completezza di contenuto”, quali parametri di qualificazione della pubblicazione del dato. Gli esiti della verifica sono riportati in sintesi nella tabella successiva, dalla quale si evince una diffusa e tempestiva pubblicazione delle attestazioni OIV ai sensi della delibera 43/2016, con livelli di pubblicazione che raggiungono addirittura il 100% nelle amministrazioni centrali.

Tabella 6.3 Esiti della verifica sulla pubblicazione delle attestazioni OIV e sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in attuazione della del. 43/2016. Suddivisione per comparto

Area di intervento	Attestazioni OIV non pubblicate	Attestazioni OIV pubblicate	N. totale enti verificati	Assolvimento obbligo di pubblicazione dell'attestazione OIV
Autorità indipendenti	2	6	8	75%
Comuni capoluogo di regione	3	17	20	85%
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri	0	14	14	100%
Totale	5	37	42	88%

Fonte: ANAC

La successiva effettuazione di verifiche sostanziali di riscontro nella sezione «Amministrazione trasparente» è stata effettuata su un campione di 21 enti, pari al 10% del *target* delle verifiche formali (200) mediante una specifica metodologia di scelta che ha dato luogo alla ripartizione di seguito illustrata.

Tabella 6.4 Individuazione della numerosità del campione

Comparto	Numero di enti vigilati sottoposti a verifiche formali	Applicazione del 10% al numero di enti vigilati sottoposti a verifiche formali	Approssimazione: a 1 per valori <1 per difetto per valori > 1
Agenzie Fiscali	3	0,3	1
ASL	34	3,4	3
Autorità Indipendenti	8	0,8	1
Comuni capoluogo di Regione	20	2	2
Enti di ricerca	21	2,1	2
Enti parchi nazionali	24	2,4	2
Enti pubblici non economici	21	2,1	2
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri	14	1,4	1
Regioni (Consigli)	20	2	2
Regioni (Giunte)	20	2	2
Università statali	32	3,2	3
Totale	217		21

A seguito della individuazione del campione, si è proceduto alla individuazione, degli specifici enti su cui effettuare verifiche sostanziali, mediante parametri preliminarmente stabiliti quali ad esempio: a) mancata pubblicazione dell'attestazione OIV; b) casi di un maggior numero di criticità rilevate nella griglia di attestazione; c) criticità afferenti obblighi di pubblicazione degli organi di indirizzo politico (art. 14) ed enti controllati (art. 22).

Il campione di n. 21 enti da sottoporre a verifiche sostanziali risulta, pertanto, così formato:

Tabella 6.5 Enti selezionati all'interno del campione

Comparto	Numero di enti vigilati sottoposti a verifiche formali	Applicazione del 10% al numero di enti vigilati sottoposti a verifiche formali	Approssimazione: a 1 per valori < 1 per difetto per valori > 1	Enti selezionati
Agenzie Fiscali	3	0,3	1	Agenzia delle Entrate
ASL	34	3,4	3	Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro; Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord; Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale Roma 4 F.
Autorità Indipendenti	8	0,8	1	Commissione di Garanzia dell'Attuazione della legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici e.
Comuni capoluogo di Regione	20	2	2	Campobasso; Potenza
Enti di ricerca	21	2,1	2	Istituto Italiano di Studi Germanici; Museo storico "Enrico Fermi"
Enti parchi nazionali	24	2,4	2	Ente parco nazionale del Circeo; Parco nazionale dell'Asinara
Enti pubblici non economici	21	2,1	2	AGEA - Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura; Agenzia nazionale per i giovani
Presidenza del Consiglio dei Ministri e Ministeri	14	1,4	1	Ministero dell'ambiente e tutela del territorio e del mare
Regioni (Consigli)	20	2	2	Consiglio della Regione Molise; Consiglio della Regione Sardegna
Regioni (Giunte)	20	2	2	Giunta della Regione Lazio; Giunta della Regione Molise
Università statali	32	3,2	3	Politecnico di Bari; Università degli Studi di Palermo; Università degli Studi di Roma "Foro Italico"
Totale	217		21	

Le verifiche effettuate fino a dicembre 2016 hanno dato il seguente esito: in 14 casi è stata riscontrata la mancata pubblicazione dell'attestazione OIV (66%) mentre nei restanti 7 casi, (34%), si sono riscontrate un maggior numero di criticità. Gli esiti delle verifiche sono riepilogati nella tabella che segue; al riguardo si precisa che la tabella riporta la situazione del procedimento alla data del 31 dicembre 2016. Come si dirà oltre, si tratta di una prima verifica che, in molti casi, ha portato all'adeguamento da parte dei soggetti vigilati.

Tabella 6.6 Esiti delle prime verifiche

Comparto	Ente monitorato	Inosservanze accertate da ANAC.	Esito della 1° verifica di ANAC sulle inosservanze segnalate	Analisi di concordanza con giudizio OIV
Agenzie fiscali	Agenzia delle Entrate	Consulenti e collaboratori	Richiesta di adeguamento	Coerente
Autorità indipendenti	Commissione di Garanzia dell'Attuazione della Legge sullo Sciopero nei Servizi Pubblici Essenziali	Attestazione OIV, organi di indirizzo politico; consulenti e collaboratori; enti controllati; bandi di gara e contratti; Interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Aziende ed enti del SSN	Azienda Sanitaria Locale Napoli 1 Centro	Attestazione OIV; enti controllati; bandi di gara e contratti; Interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Aziende ed enti del SSN	Azienda Sanitaria Locale Napoli 2 Nord	Attestazione OIV; consulenti e collaboratori; bandi di gara e contratti; Interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Aziende ed enti del SSN	Azienda Sanitaria Unità Sanitaria Locale Roma 4 F	Attestazione OIV, consulenti e collaboratori; enti controllati; bandi di gara e contratti; Interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Comuni	Campobasso	Attestazione OIV, organi di indirizzo politico, consulenti e collaboratori; bandi di gara e contratti; interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Comuni	Potenza	Organì di indirizzo politico, consulenti e collaboratori	Richiesta di adeguamento	Coerente
Enti di ricerca	Istituto Italiano di Studi Germanici	Attestazione OIV, organi di indirizzo politico; consulenti e collaboratori; enti controllati; bandi di gara e contratti	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente

Comparto	Ente monitorato	Inosservanze accertate da ANAC.	Esito della 1° verifica di ANAC sulle inosservanze segnalate	Analisi di concordanza con giudizio OIV
Enti di ricerca	Museo Storico della Fisica e Centro Studi e Ricerche E.Fermi	Attestazione OIV, Organi di indirizzo politico; consulenti e collaboratori; bandi di gara e contratti; Interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Enti parchi	Ente Parco Nazionale del Circeo	Attestazione OIV, Organi di indirizzo politico; consulenti e collaboratori; enti controllati; bandi di gara e contratti; Interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Enti parchi	Ente Parco Nazionale dell'Asinara	Attestazione OIV, Organi di indirizzo politico; consulenti e collaboratori	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Enti pubblici nazionali	Agenzia Nazionale per i Giovani	Attestazione OIV, organi di indirizzo politico, consulenti e collaboratori; bandi di gara e contratti	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Enti pubblici nazionali	Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura AGEA	Attestazione OIV, organi di indirizzo politico, consulenti e collaboratori; enti controllati; bandi di gara e contratti; interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Ministeri	Ministero dell'Ambiente e Tutela del Territorio e del Mare	Organi di indirizzo politico; consulenti e collaboratori; bandi di gara e contratti; interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Coerente
Regioni	Consiglio Regionale della Sardegna	Attestazione OIV, organi di indirizzo politico, consulenti e collaboratori; enti controllati; bandi di gara e contratti; interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Regioni	Consiglio Regionale del Molise	Attestazione OIV, organi di indirizzo politico, consulenti e collaboratori; enti controllati; bandi di gara e contratti; interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente

Comparto	Ente monitorato	Inosservanze accertate da ANAC.	Esito della 1° verifica di ANAC sulle inosservanze segnalate	Analisi di concordanza con giudizio OIV
Regioni	Giunta Regionale del Molise	Attestazione OIV, organi di indirizzo politico, consulenti e collaboratori; enti controllati; bandi di gara	Richiesta di adeguamento	Coerente
Regioni	Giunta Regionale del Lazio	Organi di indirizzo politico; enti controllati; bandi di gara e contratti	Richiesta di adeguamento	Coerente
Università	Università degli Studi di Roma "Foro Italico"	Attestazione OIV, organi di indirizzo politico, consulenti e collaboratori; enti controllati; bandi di gara e contratti; Interventi straordinari e di emergenza	Richiesta di adeguamento	Coerente
Università	Università degli Studi di Palermo	Attestazione OIV, organi di indirizzo politico, consulenti e collaboratori; bandi di gara e contratti	Richiesta di adeguamento	Attestazione OIV assente
Università	Politecnico di Bari	Organi di indirizzo politico, consulenti e collaboratori; enti controllati	Richiesta di adeguamento	Coerente

Dall'esame dei predetti dati emerge che in tutti i casi sono state riscontrate inosservanze agli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione, con necessità di avviare una prima richiesta di adeguamento alle amministrazioni. Nei casi in cui risulta pubblicata l'attestazione OIV, il giudizio da questi espresso, nella griglia di rilevazione, è coerente alle inosservanze, in concreto, accertate. In alcuni casi, le amministrazioni hanno recepito le indicazioni del proprio OIV superando le criticità precedentemente rilevate. Si sono rilevate, infine, alcune inosservanze degli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 14 e 22.

In esito alla prima verifica, si sono verificati tredici casi di adeguamento totale ed uno parziale. Inoltre, sono stati adottati tre provvedimenti d'ordine, nel caso di obblighi non sanzionabili da parte dell'Autorità. I restanti casi sono in fase di definizione.

L'ANAC ha, poi, proceduto a richiedere ai RPCT i dati identificativi dei soggetti responsabili della violazione ai fini dell'eventuale avvio del procedimento sanzionatorio, per le ipotesi sanzionabili ex art. 47 del d.lgs.33/2013 (quattro casi).

Vigilanza nell'ambito del Piano Ispettivo 2016

Il Piano ispettivo per l'anno 2016 prevedeva accertamenti ispettivi condotti dalla GdF sulla base di un campione di comuni preventivamente selezionato. Con particolare riferimento alla vigilanza sugli obblighi di trasparenza, il Rapporto della GdF per 7 Comuni (Agrigento, Bergamo, Cagliari, Campobasso, Frosinone, L'Aquila, Lucca) ha comportato la necessità di avviare ulteriori approfondimenti di secondo livello per violazioni degli obblighi di pubblicazione sono principalmente riferite agli artt. 14 e 22 d.lgs. 33/2013.

Gli esiti delle verifiche effettuate sono riepilogati nel dettaglio nella tabella che segue e hanno comportato l'inoltro di richieste di adeguamento. Lo stato del procedimento è fotografato al 31 dicembre 2016.

Tabella 6.7 Piano Ispettivo 2016 - Esiti delle verifiche di secondo livello effettuate dall'ANAC a seguito degli accertamenti ispettivi di primo livello condotti dalla Guardia di Finanza.

Comparto	Ente monitorato	Inosservanze accertate da ANAC.	Esito della 1 ^a verifica di ANAC sulle inosservanze segnalate
Comuni	comune dell'Aquila	Organi di indirizzo politico Curricula e dichiarazioni reddituali-patrimoniali (art. 14); Consulenti e collaboratori (art. 15); Bandi di gara e contratti (art. 37)	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Agrigento	Organi di indirizzo politico/ Curricula, importi viaggi e missione, dati altre cariche ed incarichi, dichiarazioni reddituali-patrimoniali (art. 14);	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Bergamo	Organi di indirizzo politico (art. 14) dati altre cariche e incarichi. Enti controllati (art. 22 co). Enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Cagliari	Organi di indirizzo politico (art. 14) dati altre cariche e incarichi; Consulenti e collaboratori (art. 15)	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Campobasso	Organi di indirizzo politico (art. 14) dati altre cariche e incarichi; Enti controllati/dati art. 22 co. 2 Enti pubblici vigilati ed enti di diritto privato; Interventi straordinari di emergenza (art. 42)	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Frosinone	Organi di indirizzo politico (art. 14) Copie dichiarazioni dei redditi, CV, spese propaganda elettorale	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Lucca	Enti controllati (art. 22)	Richiesta di adeguamento

Nella maggior parte dei casi, le carenze riscontrate dalla Guardia di Finanza e confermate dalle verifiche d'ufficio, erano già state indicate dagli OIV nella griglia di rilevazione allegata all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione in attuazione della delibera ANAC n. 43/2016.

Come detto, la tabella sintetizza l'esito della prima verifica svolta; l'Autorità proseguirà l'attività di vigilanza con la verifica dei riscontri da parte dei RPCT per i seguiti di competenza.

Ulteriore attività di vigilanza d'ufficio

Nel corso del 2016 l'Autorità ha istruito, inoltre, ulteriori 22 procedimenti di vigilanza d'ufficio, attivate a seguito di: richieste di informazioni per il *rating* di legalità (n. 3); sindacato Ispettivo (n. 8); richiesta di altro Ufficio dell'ANAC (n. 8); delibera programmatica (n. 2).

Gli esiti delle prime verifiche effettuate sono riassunti nelle tabelle che seguono. Anche in questo caso, le tabelle fotografano la situazione alla fine del 2016, i relativi procedimenti sono ancora in corso di definizione.

Tabella 6.8 Verifiche a seguito di *rating* di legalità

Comparto	Ente monitorato	Inosservanze accertate da AN.AC.	Esito della 1° verifica di ANAC sulle inosservanze segnalate
Società a partecipazione pubblica non di controllo	Farmacia Trevigiana spa	Amministrazione trasparente carente	Richiesta di adeguamento
Società in controllo pubblico	Siracusa Risorse SpA	Organi di indirizzo politico ed enti controllati	Richiesta di adeguamento
Società in controllo pubblico	ENVIRONMENT	Enti controllati	Richiesta di adeguamento

Tabella 6.9 Verifiche a seguito di sindacato ispettivo

Comparto	Ente monitorato	Inosservanze accertate da AN.AC.	Esito della 1° verifica di ANAC sulle inosservanze segnalate
Comuni	comune di Ala	Modalità accesso civico	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Castelvetrano Selinunte	Organi di indirizzo politico	Richiesta di notizie per avvio proc. sanzionatorio
Ministeri	MIT	Consulenti e collaboratori	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Tione	Organi di indirizzo politico, enti controllati, bandi di gara e contratti, accesso civico	Richiesta di adeguamento
Altro	Commissione per le adozioni internazionali	mancata presenza di amministrazione trasparente e altri dati	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Dro	Attestazione OIV	Archiviazione per intervenuto adeguamento
Ministeri	Presidenza del Consiglio dei Ministri	Organizzazione/commissari straordinari di governo	Richiesta di adeguamento
Regioni	Friuli Venezia Giulia	Enti controllati -art. 22 - Fondazioni	Richiesta di notizie per avvio proc. sanzionatorio

Tabella 6.10 Verifiche a seguito di richiesta di ufficio dell'Autorità

Comparto	Ente monitorato	Inosservanze accertate da AN.AC.	Esito della 1° verifica di ANAC sulle inosservanze segnalate
Comuni	comune di Salvitelle	Sezione Amministrazione trasparente carente di contenuti	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Calvizzano	Organi politici, Enti controllati, Consulenti e collaboratori, Beni immobili e gestione del patrimonio, Accesso civico	Richiesta di adeguamento e di notizie per avvio proc. sanzionatorio
Regioni	regione Campania	Incompleta rendicontazione finanziamenti comunitari (art. 26 e 27)	Richiesta di adeguamento
Aziende ed enti del SSN	azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona	Atti amministrativi generali, Provvedimenti	Archiviazione per intervenuto adeguamento
Aziende ed enti del SSN	ARES 118 - Azienda regionale emergenza sanitaria	Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggio economici; Provvedimenti/Accordi stipulati con altri enti ed amministrazioni; Bandi di gara e contratti/Adempimenti art.1 co. 32 L. 190/12	Richiesta di adeguamento

Tabella 6.11 Verifiche a seguito di delibera programmatica

Comparto	Ente monitorato	Inosservanze accertate da AN.AC.	Esito della 1° verifica di ANAC sulle inosservanze segnalate
Comuni	comune di Ancona	Organo di indirizzo politico, Consulenti e collaboratori, Personale, Bandi di gara e contratti, Sovvenzioni, Bilanci	Richiesta di adeguamento
Comuni	comune di Cagliari	Bandi di gara - controllo imprese - Opere pubbliche	Richiesta di adeguamento

Nel corso del 2016 è proseguita la vigilanza d'ufficio anche a seguito di specifica attività ispettiva condotta di concerto con la GdF, nel corso della quale sono state rilevate criticità e incompletezze anche in materia di trasparenza e, nel dettaglio, nei contenuti della sezione “Amministrazione trasparente” dei relativi siti *web* istituzionali.

Di seguito vengono riportati gli esiti di alcune delle suddette attività.

Roma Capitale

Nel corso del 2016 è proseguita l'attività di vigilanza focalizzata sui dipartimenti già individuati nella relazione degli ispettori della vigilanza, in particolare sulla verifica degli obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, le informazioni relative alle procedure di affidamento e i processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere da parte di Roma Capitale.

Dalle verifiche sono emersi generali aspetti di criticità in materia di trasparenza e precisi inadempimenti dell'amministrazione capitolina con particolare riferimento alla carenza di dati e informazioni nelle sotto-sezioni “Opere pubbliche”, all'omessa pubblicazione dei dati relativi ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche di cui all'art. 38, co. 1 e 2, del d.lgs. 33/2013, nonché di quelli relativi a “Bandi di Gara e contratti”.

L'Amministrazione è stata, pertanto, invitata ad adeguare il proprio sito istituzionale, mediante pubblicazione dei dati e delle informazioni mancanti e/o incomplete nella sezione “Amministrazione trasparente”.

È stato altresì attivato un tavolo di lavoro congiunto presso l'Autorità che ha permesso un confronto diretto e una migliore comprensione delle problematiche rilevate in materia di trasparenza, anche grazie a una illustrazione puntuale degli adempimenti previsti dalla normativa ai fini del successivo adeguamento.

Le risultanze finali hanno evidenziato il progressivo adeguamento delle informazioni relative ai processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche e dei dati concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, salvo lacune e/o inesattezze riscontrate ancora nella sotto-sezione “Bandi di gara e contratti” che l’amministrazione è stata invitata a regolarizzare.

Nell’ambito dell’attività di vigilanza in materia di trasparenza che ha interessato Roma Capitale, l’Autorità ha, inoltre, attivato il monitoraggio sulla pubblicazione dei dati ex art. 14 del d.lgs. 33/2013 concernenti i consiglieri dell’Assemblea capitolina cessati dall’incarico a seguito del commissariamento di Roma Capitale. Si tratta di dati oggetto anche di specifica sanzione amministrativa pecuniaria, in relazione ai quali l’Autorità ha registrato carenze e attivato un confronto con il responsabile della trasparenza al fine di verificare inadempienze nella comunicazione di informazioni da parte dei medesimi titolari cessati.

Sulla base delle indicazioni fornite dal RPCT del comune di Roma, l’Autorità ha disposto l’avvio del procedimento sanzionatorio per i casi in cui è risultato il permanere di alcune carenze nella pubblicazione dei dati ex art 14 del d.lgs. 33/2013.

A seguito di alcuni articoli apparsi sulla stampa relativi a presunte violazioni degli obblighi di trasparenza da parte di un ex Consigliere comunale di Roma Capitale, si è anche avviata una specifica attività di vigilanza sulle dichiarazioni relative a cariche/incarichi, con oneri a carico della finanza pubblica e relativi compensi da pubblicare ai sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e) ed f) del d.lgs. 33/2013. La verifica ha evidenziato l’incompleta pubblicazione dei dati in questione e l’utilizzo di una modulistica predisposta secondo un *format* non completo di informazioni. L’Autorità, in esito ad una successiva verifica, ha ritenute superate le criticità sollevate nel corso dell’attività di vigilanza, per avvenuto adeguamento della sotto-sezione “Organi di indirizzo politico”, mediante pubblicazione dei dati relativi agli incarichi conferiti all’ex consigliere.

L’Autorità ha preso, altresì, atto di tutta l’attività di aggiornamento e revisione effettuata da Roma Capitale, mediante l’implementazione della sezione AT e i connessi controlli effettuati dall’ufficio anticorruzione dell’ente per il 2016.

Ministero dello Sviluppo Economico

Nel corso del 2016 è proseguita la vigilanza in corso nei confronti del MISE, sulla base dell’adozione di un provvedimento di ordine ai sensi dell’art. 1, co. 3, l. 190/2012 e dell’art. 45, co. 1, del d.lgs. 33/2013, al fine di provvedere alla pubblicazione dei dati risultati mancanti e/o incompleti alle sotto-sezioni “Personale”, “Consulenti e collaboratori”, “Performance”,